

Spett.le

Funzionario Responsabile

Ufficio Tributi

Comune

TAGGIA

TRIBUTI LOCALI – IMU / TARI / TASI
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE (art. 14 Reg. Com. IUC)

Il sottoscritto contribuente quale PERSONA FISICA / Legale Rappresentante Persona Giuridica

Cognome _____	Nome _____
Nato a _____	Prov. ____ il ____/____/20__ C.F. _____
Residente nel Comune di _____	Via _____ n° civ _____
Tel./cell. _____	PEC / MAIL _____ @ _____

In nome e per conto della sottoindicata PERSONA GIURIDICA:

Ragione sociale _____	C.F./P.IVA _____
Sede legale in via _____	città _____ CAP _____ Prov _____
Città _____	CAP _____ Prov _____ PEC _____ @ _____

A seguito di temporanea difficoltà nell'adempiere ai pagamenti sotto indicati per la seguente motivazione:

VISTO IL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE (ART. 14)

CHIEDE

di poter rateizzare la propria posizione debitoria IMU TARI TASI con periodicità **MENSILE**
come di seguito indicato:

TRIBUTO	ANNO IMPOSTA	ESTREMI AVVISO	IMPORTO TOTALE AVVISO €	NOTE

Visto che l'importo totale da rateizzare è pari ad € _____
si richiede di corrisponderlo tramite rate di importo pari ad € _____
(con il vincolo regolamentare massimo di 24 rate di importo minimo di € 50/rata)

SI IMPEGNA

Una volta ricevuta dall'ufficio l'assenso e gli importi delle varie rate, ad effettuare i versamenti nei tempi concordati, consapevole del fatto che qualora le scadenze non fossero rispettate, sarà perso il beneficio della rateizzazione e si potrà procedere alla riscossione coattiva in unica soluzione dell'importo ancora dovuto con le maggiorazioni di legge.

Data: _____

Firma: _____

Estratto dell'art. 14 del vigente regolamento IUC

ART. 14

DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Sia il tributo derivante da iscrizione a ruoli ordinari (TARI), sia quello derivante da avvisi di accertamento, con i relativi accessori, possono essere eccezionalmente oggetto di rateizzazione in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere da motivare debitamente.

2. La rateizzazione del debito sarà concessa fino a un massimo di 24 rate mensili, con un minimo di € 50,00 decorrenti dall'ultimo giorno del mese solare successivo a quello di presentazione della richiesta.

3. Per importi superiori a € 5.000,00 è possibile richiedere ulteriore dilazione, in situazioni debitamente motivate, tramite istanza diretta alla Giunta Municipale che autorizzi il Funzionario alla concessione della rateizzazione in forma ulteriormente agevolata.

4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso di interesse previsto dal presente regolamento all'art. 12 con maturazione giorno per giorno.

5. Le richieste presentate tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dal ricevimento degli avvisi verranno accolte solo dietro dimostrazione di motivi che giustifichino tale ritardo; in tale caso i contribuenti oggetto di avvisi di accertamento non potranno usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dalle norme vigenti.

6. Il Funzionario Responsabile, in caso di assenso, comunicherà il provvedimento al contribuente specificando la misura degli interessi da applicarsi. Il contribuente, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, deve produrre, anche a mezzo fax, entro la scadenza della rata successiva, copia del bollettino quietanzato mentre, una volta provveduto al pagamento dell'ultima rata, dovrà comunicare entro 30 giorni gli estremi di tutti i versamenti effettuati, anche tramite l'esibizione della totalità delle ricevute di pagamento quietanzate.

7. Per gli importi superiori a € 5.000,00 deve essere rilasciata una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia all'Ufficio Tributi del Comune entro la scadenza della prima rata. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.

8. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dall'agevolazione concessa e autorizza il Comune a escutere, nei casi in cui è stata prestata, la garanzia per l'intero debito residuo; negli altri casi l'importo dovuto verrà iscritto a ruolo coattivo o richiesto con provvedimento ingiuntivo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

9. In caso di mancata corresponsione dell'importo in unica soluzione di cui all'articolo 12, comma 5, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo complessivo degli avvisi di accertamento (senza alcun beneficio eventualmente predeterminato tramite istituti deflattivi del contenzioso), oltre agli interessi in misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, al netto degli importi eventualmente corrisposti tramite rateizzazione.

10. La definizione della rateizzazione viene perfezionata al termine del pagamento dell'ultima rata prevista in sede di ricalcolo degli importi complessivamente dovuti.